

RESTITUZIONE DELL'IVA NON DOVUTA - CONDIZIONI

Risposta Agenzia Entrate a Istanza di interpello n. 66 del 11.03.2024

- ✓ Con la risposta all'Istanza di Interpello in esame l'Agenzia fornisce chiarimenti circa le condizioni per accedere al rimborso dell'IVA non dovuta ex art. 30-ter del D.P.R. 633/1972.
- ✓ Nel caso di specie, la società istante ALFA si è avvalsa dei servizi forniti dalla cooperativa BETA e, in particolare, di «servizi di logistica integrata e facchinaggio in regime di appalto, quindi di IVA, ad aliquota ordinaria», a fronte dei quali BETA ha emesso regolari fatture ad ALFA e ha operato le relative liquidazioni nonché i connessi versamenti. Nel corso di una verifica fiscale presso ALFA, l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato il rapporto tra le parti, considerando lo stesso un contratto di somministrazione lavoro anziché un contratto di appalto per servizi, con la conseguenza che le relative fatture emesse non dovevano essere assoggettate a IVA. Nessuna verifica né recupero ha interessato BETA con la conseguenza che l'unica incisa e sanzionata è risultata essere ALFA, la quale ha provveduto a riversare le somme accertate, pari all'IVA esposta sulle fatture ricevute e considerata non detraibile da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- ✓ ALFA vorrebbe quindi ora avere conferma da quest'ultima della possibilità di presentare istanza di rimborso della maggiore IVA versata ai sensi dell'art. 30-ter del D.P.R. 633/1972, dal momento che BETA – attualmente soggetta a procedura concorsuale – non emetterà alcuna nota di variazione e non provvederà a rimborsare ad ALFA l'IVA corrisposta.
- ✓ L'Agenzia, in primo luogo, richiama precedenti interventi di prassi con i quali ha avuto modo di chiarire che il rimborso dell'IVA indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato e incassato a titolo di rivalsa. Ciò per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore. In secondo luogo, richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 14838 del 26.5.2023 relativamente alla possibilità per il cessionario/committente di chiedere direttamente all'erario il rimborso dell'IVA erroneamente versata a titolo di rivalsa. Ad avviso della Suprema Corte, «l'IVA corrisposta dalla società contribuente è stata indebitamente corrisposta al proprio emittente in base al rapporto civilistico di rivalsa e non può essere oggetto di richiesta di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in base al rapporto di imposta che lega emittente ed Erario, posto che il «soggetto obbligato al pagamento dell'imposta non coincide con il soggetto obbligato in rivalsa»».
- ✓ L'Agenzia conclude dunque affermando che la richiesta di rimborso dell'IVA non dovuta può essere presentata solo da BETA (soggetto obbligato al pagamento dell'imposta) entro il termine di due anni dalla restituzione al cessionario/committente dell'imposta indebitamente applicata. ALFA può soltanto chiedere il rimborso dell'IVA non dovuta a BETA, ricorrendo, ove necessario, all'ordinaria giurisdizione civilistica mediante insinuazione – anche tardiva – al passivo fallimentare.

